

Videosorveglianza garantita

Il Garante della privacy in più occasioni si è espresso in merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l'installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, tutela del patrimonio, controllo di determinate aree e monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici. I pareri formulati dal Garante sulla liceità e la correttezza del trattamento di dati personali raccolti con sistemi di videosorveglianza, in particolare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e il decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000, sono consultabili sul sito www.garanteprivacy.it. Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini p ...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/09/2007